

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 28 luglio 2022 n. 23674

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 15633/2019 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliata ██████████ (studio legale ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████;

**- ricorrente -**

**contro**

AGENZIA ██████████, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA ██████████ presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA ██████████;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 721/2018 della Corte d'appello di L'Aquila depositata il 15 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in udienza, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [REDACTED] e ha respinto l'appello incidentale, rigettando la domanda introduttiva del giudizio proposta dalla lavoratrice.

2. Il Tribunale di Sulmona aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato alla [REDACTED] per superamento del periodo di comporto in quanto, pur ritenendo corretto il computo delle assenze per malattia totalizzato dalla lavoratrice nel triennio e preso a riferimento dal contratto collettivo di settore, ha tuttavia considerato provato che la [REDACTED] avesse chiesto le ferie per evitare la perdita del posto di lavoro, ferie negate dall'Amministrazione senza giustificazione alcuna.

3. La Corte d'Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, rilevava che la ricostruzione degli eventi portava ad escludere che vi fosse stata una volontà dell'interessata di richiedere le ferie prima della consumazione del periodo di comporto.

Dichiarava assorbito il motivo del ricorso incidentale con cui la lavoratrice deduceva che non era sufficiente che il periodo di comporto si fosse consumato, ma che occorreva che lo stesso fosse superato, ragione per la quale il licenziamento, in quanto irrogato il 22 marzo 2016, ultimo giorno del periodo di comporto, era da considerarsi illegittimo.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la [REDACTED] prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

5. Resiste l'Amministrazione con controricorso.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2110 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente censura la sentenza di appello in quanto, nel ritenere legittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto che il recesso era stato intimato l'ultimo giorno del comporto, come già dedotto nell'appello incidentale.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Occorre premettere che la Corte d'Appello ha affermato che "alla data del 22/3, giorno nel quale veniva intimato il licenziamento, la [REDACTED] aveva totalizzato esattamente 548 giorni di assenza (512 + 11 - dal 16/2 al 26/2 + 15 dal 27/2 al 12/3 - + 10- dal 13/3 al 23/3) esaurendo così il periodo di comporto.

E' pacifico tra le parti (pag. 4 del controricorso) che l'ultimo giorno del periodo di comporto della ricorrente era il 22 marzo 2016 e che il licenziamento veniva irrogato il 22 marzo 2016 con decorrenza 23 marzo 2016.

Trova applicazione il principio gia' affermato da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12568 del 2018, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. c.p.c..

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12568 del 2018 hanno dato continuita' alla giurisprudenza di questa S.C. che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91). Le Sezioni Unite hanno affermato che Muovendo dall'interpretazione, dell'articolo 2110 c.c., comma 2, accolta fin dalla summenzionata Cass. S.U. n. 2072/80, va evidenziato che il carattere imperativo della norma, in combinata lettura con l'articolo 1418, stesso codice, non consente soluzioni diverse. E' noto che dottrina e giurisprudenza definiscono l'imperativita' delle norme in rapporto all'esigenza di salvaguardare valori morali o sociali o valori propri d'un dato ordinamento giuridico. E il valore della tutela della salute e' sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento - atteso che l'articolo 32 Cost., lo definisce come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'" cosi' come lo e' quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, all'articolo 1 Cost., comma 1, articolo 4 Cost., articolo 35 Cost. e ss.). In questa cornice di riferimento e' agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro. All'affermazione della nullita' del licenziamento in discorso non osta l'aver il vigente testo della L. n. 300 del 1970, articolo 18, (come novellato ex L. n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'articolo 2112 c.c., comma 2, nel comma 7 anziche' nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullita' previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziche' pieno.

Pertanto, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equita', e' nullo per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110 c.c., comma 2.

**3.** All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. e ssg., in relazione all'articolo 2727 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3), con cui contestava l'interpretazione di alcuni documenti in atti effettuata dalla Corte d'Appello.

**4.** La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma.